



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Provincia di Lecce

Trasmessa al Protocollo

N° 5166

Data 22/07/2021

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 31 DEL 30/06/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2021.

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N°267

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to Dott.ssa Giulia CAMPA

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to Dott.ssa Giulia CAMPA

Il sottoscritto Segretario Comunale, in assenza o impedimento dei rispettivi funzionari responsabili, esprime parere favorevole per quanto riguarda la regolarità tecnica e contabile in relazione alle sue competenze.

IL SEGRETARIO COMUNALE

L'anno *duemilaventuno*, il giorno *trenta* del mese di *giugno* alle ore *16,30* nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA di 1^a convocazione, nelle persone dei Sigg.

SINDACO: CASARANO GIOVANNI

	Consigliere	Pres.
1)	GAROFALO GUGLIELMO LUIGI	SI
2)	CONGEDO GIUSEPPE	SI
3)	STEFANIZZI PIERLUIGI	SI
4)	SEDILE DANIELE	NO
5)	GIANNOTTA GIUSEPPE	SI
6)	NUZZACI GIUSEPPA	SI

	Consigliere	Pres.
7)	TAMARINDO MIRCO	SI
8)	POLIMENO MARIA LUCE	SI
9)	POLIMENO ANGELO	SI
10)	VANTAGGIATO FRANCESCA	NO
11)	CUCCO ROBERTO	NO
12)	ANTONACI FRANCESCO	SI

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giuseppe ALEMANNI.

Il Presidente, Dr. Giuseppe CONGEDO, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), facendo però salva la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 30/06/2021;

Visti, in particolare:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 16 del citato Regolamento comunale il quale ai commi 1 e 2 stabilisce che la determinazione delle tariffe della tassa avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, e che, sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che, in ambito regionale, l'Ente territorialmente competente che svolge le funzioni previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 è l'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER);

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2021 di presa d'atto della Determina Ager n. 222 del 24/06/2021 e dell'allegata relazione relativa alla procedura di approvazione del PEF per l'anno 2021, predisposto ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e del MTR allegato;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Richiamato l'art. 30 comma 5 del DL 22 marzo 2021 n. 41 (GU Serie Generale n.70 del 22-03-2021) che testualmente recita *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile"*;

Visti inoltre:

- l'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale stabilisce che il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 17 del citato regolamento comunale il quale disciplina l'articolazione delle tariffe;

Considerato che:

- le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile);
- le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, distinte tra utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- data la struttura binomia della tariffa (quota fissa e quota variabile) e la suddivisione in due sottocategorie tariffarie (utenze domestiche ed utenze non domestiche), ai fini della determinazione delle tariffe occorre procedere alla suddivisione del costo del servizio in quota costo parte fissa e quota costo parte variabile e successivamente, ciascuna di tali quote va poi suddivisa tra quota utenze domestiche e quota utenze non domestiche;

Vista la relazione del Responsabile del Settore Economico Finanziario, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, da cui si evincono la ripartizione dei costi, i coefficienti k relativi alle singole categorie di utenza e le tariffe della tassa sui rifiuti determinate per l'anno 2021;

Preso atto che i corrispettivi risultanti dal Piano economico finanziario validato con determinazione del direttore generale dell'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti n. 222 del 24.06.2021, ai fini della determinazione della tariffa finale sono di € 413.468,00 per la componente variabile e di € 278.857,00 per la componente fissa, per un totale di € 692.325,00;

Ritenuto di dover approvare per l'anno 2021 le seguenti tariffe della tassa sui rifiuti di cui alla innanzi richiamata relazione (Allegato A):

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo familiare	Quota fissa (€/mq.)	Quota Variabile (€)
1	0,69 €	94,14 €
2	0,78 €	169,45 €
3	0,89 €	216,52 €
4	0,96 €	244,76 €
5	0,98 €	273,01 €
6 o più	0,98 €	320,08 €

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE (€/mq.)

Categoria di attività		Quota fissa (€)	Quota variabile (€)	Tariffa €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,29 €	1,87 €	€ 3,16
2	Campeggi, distributori di carburante	1,83 €	2,67 €	€ 4,50
3	Stabilimenti balneari	1,85 €	2,73 €	€ 4,58
4	Esposizioni, autosaloni	1,21 €	1,87 €	€ 3,08
5	Alberghi con ristorante	2,56 €	3,74 €	€ 6,30
6	Alberghi senza ristorante	1,64 €	2,44 €	€ 4,08
7	Case di cura e riposo	1,98 €	2,96 €	€ 4,94
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,16 €	3,17 €	€ 5,33
9	Banche ed istituti di credito	1,55 €	2,26 €	€ 3,81
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	2,23 €	2,26 €	€ 4,49
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,51 €	3,65 €	€ 6,16
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,75 €	2,56 €	€ 4,31
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,39 €	3,49 €	€ 5,88
14	Attività industriali con capannoni produzione	1,42 €	2,06 €	€ 3,48
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,57 €	2,28 €	€ 3,85
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,58 €	6,67 €	€ 11,25
17	Bar, caffè, pasticceria	4,58 €	6,67 €	€ 11,25
18	Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	1,49 €	6,76 €	€ 8,25
19	Plurilicenze alimentari, e/o miste	1,77 €	2,57 €	€ 4,34
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,08 €	1,10 €	€ 10,18
21	Discoteche, night club	2,30 €	4,23 €	€ 6,53

dando atto che:

- alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;
- ai sensi dei commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;
- così come stabilito dall'art. 29 comma 3 del citato Regolamento, la tariffa giornaliera è determinata rapportando a giorno (nella misura di 1/365) la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata del 100%;

Richiamati:

- l'art. 660 della L. 147/2013 che prevede che il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;
- l'art. 26 c. 4 del vigente Regolamento TARI il quale stabilisce che il Comune può prevedere riduzioni per tutte le categorie ovvero per determinate categorie di contribuenti interessate da calamità naturali di grave entità o da eventi eccezionali non prevedibili che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente;

Dato atto che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, iniziata nel 2020, che tutt'ora si protrae e la cui durata non è prevedibile, ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per le utenze non domestiche;

Tenuto conto, pertanto, dell'eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva, per cui ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio deve assumere decisioni coerenti volti a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale, adottando, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le proprie disponibilità, misure che possano alleviare anche se marginalmente le difficoltà che le attività economiche investite dal prolungato *lockdown* sanitario patiranno inevitabilmente e considerevolmente;

Ritenuto di dover adottare misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle utenze non domestiche derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale e locale per l'emergenza da COVID-19, nella consapevolezza che tali misure possono contribuire a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto sociale ed economico della comunità;

Richiamati l'art. 106 del D.L. 34/2020 e l'articolo 39 del D.L. 104/2020, con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo Funzioni Fondamentali, destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

Visti:

- il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020) il quale, tra l'altro, ha stabilito che una quota di risorse del fondo è specificatamente destinata al ristoro delle agevolazioni Covid della Tari 2020, quantificata in modo specifico dallo stesso Ministero per ogni Comune;
- il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 (GU Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) che ha stabilito la quota massima di perdita da agevolazioni TARI, ammontante per il Comune di Sogliano Cavour in € 54.615,30;

Richiamata la FAQ 11 della Ragioneria Generale dello Stato con la quale è stato precisato che: "Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021";

Richiamato, altresì, il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021) il quale prevede espressamente che: "Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.";

Preso atto che, ai sensi del punto 9.2 del principio contabile allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 ed all'articolo 187 del Tuel, il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30/06/2021 è stato approvato il Rendiconto di Gestione per l'anno 2020 da cui, tra i vincoli derivanti dalla Legge, risultano non utilizzati € 40.565,35 rispetto alla quota massima di perdita da agevolazioni TARI riconosciuta dal succitato D.M. n. 59033 del 1° aprile 2021;

Richiamato il D.L. n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali ed, in particolare, l'art. 6 il quale stabilisce espressamente che: "1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di

attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie. 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77”;

Considerato che è stato quindi previsto uno stanziamento specifico per la copertura delle agevolazioni TARI legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;

Precisato che alla data della presente Deliberazione:

- non è stato ancora adottato il decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali per la ripartizione delle somme di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;
- la Fondazione IFEL ha messo comunque a disposizione per gli enti locali una stima del riparto del fondo di 600 ml effettuata in proporzione all'agevolazione massima riconoscibile per le utenze non domestiche di cui all'allegato 3 al DM 1/4/2021, che per il Comune di Sogliano Cavour ammonta a € 27.279,00;

Ritenuto:

- di dover riconoscere per l'anno 2021, per effetto delle restrizioni nell'esercizio delle attività e del rilevante calo della produttività, le riduzioni a favore delle utenze non domestiche riportate nell'allegato "B", il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che la copertura del costo di dette riduzioni, stimato in € 67.000,00, sarà garantita:
 - dalle somme di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021;
 - dall'avanzo vincolato relativo alla quota TARI riconosciuta nell'anno 2020 e non utilizzata;
- di stabilire che le riduzioni di cui alla presente verranno applicate per l'intero anno 2021 e conteggiate in sede di conguaglio sia sulla quota fissa sia sulla quota variabile;

Visto l'art. 32, comma 5, del citato Regolamento comunale TARI il quale stabilisce che "Il versamento della tassa è effettuato a rate, aventi le scadenze stabilite dal Consiglio Comunale; è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 Giugno di ciascun anno, salvo diversa deliberazione del Consiglio Comunale”;

Ritenuto:

- di stabilire il versamento di un acconto, nella misura del 55% per le utenze domestiche e del 40% per le utenze non domestiche della tassa determinata sulla base delle tariffe approvate con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 79 dell'1/07/2020 per l'anno 2020, alle seguenti scadenze:

1^ rata: 31 AGOSTO 2021

2^ rata: 31 OTTOBRE 2021

con facoltà del contribuente di versare la tassa dovuta in acconto in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata fissata al 31 AGOSTO 2021;

- di stabilire il versamento del saldo dovuto a conguaglio per l'anno 2021 sulla base delle tariffe e delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche approvate con la presente deliberazione alle seguenti scadenze:

1^ rata: 31 DICEMBRE 2021

2^ rata: 28 FEBBRAIO 2022

con facoltà del contribuente di versare la tassa dovuta A SALDO in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata fissata al 31 DICEMBRE 2021;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e del vigente Regolamento Comunale sul Sistema dei Controlli Interni, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

Acquisito il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 29/06/2021 con verbale n. 04;

Il Presidente comunica che per un difetto di stampa sono comparsi in delibera i seguenti errori che pertanto vengono proposti come emendamenti alla proposta in adozione.

- **EMENDAMENTO N.1: in corrispondenza delle tabelle riportanti le tariffe delle utenze non domestiche, la categoria 8 "uffici, agenzie, studi professionali", si propone modifica in "uffici e agenzie".**
- **EMENDAMENTO N.2: in corrispondenza delle tabelle riportanti le tariffe delle utenze non domestiche la categoria 9 "banche e istituti di credito", si propone modifica in "banche, istituti di credito e studi professionali";**
- **EMENDAMENTO N. 3: nell'allegato A, in corrispondenza delle tabelle relative alle utenze non domestiche, la categoria 8 "uffici, agenzie, studi professionali" si propone modifica in "uffici e agenzie".**
- **EMENDAMENTO N. 4: nell'allegato A, in corrispondenza delle tabelle relative alle utenze non domestiche, la categoria 9 "banche istituti di credito", si propone modifica in "banche, istituto di credito e studi professionali".**

Quindi il Presidente invita al voto per ogni singolo emendamento proposto, con il seguente risultato:

emendamento n° 01 voti favorevoli n° 08, astenuti n° 02 (Polimeno A., Antonaci)

emendamento n° 02 voti favorevoli n° 08, astenuti n° 02 (Polimeno A., Antonaci)

emendamento n° 03 voti favorevoli n° 08, astenuti n° 02 (Polimeno A., Antonaci)

emendamento n° 04 voti favorevoli n° 08, astenuti n° 02 (Polimeno A., Antonaci)

Con voti favorevoli n. 08, contrari n. 02 (Polimeno A.; Antonaci), resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **DI APPROVARE** i seguenti emendamenti alla proposta in adozione:

- **EMENDAMENTO N.1: in corrispondenza delle tabelle riportanti le tariffe delle utenze non domestiche, la categoria 8 "uffici, agenzie, studi professionali", è modificata in "uffici e agenzie".**
- **EMENDAMENTO N.2: in corrispondenza delle tabelle riportanti le tariffe delle utenze non domestiche la categoria 9 "banche e istituti di credito", è modificata in "banche, istituti di credito e studi professionali";**
- **EMENDAMENTO N. 3: nell'allegato A, in corrispondenza delle tabelle relative alle utenze non domestiche, la categoria 8 "uffici, agenzie, studi professionali", è modificata in "uffici e agenzie".**

- **EMENDAMENTO N. 4:** nell'allegato A, in corrispondenza delle tabelle relative alle utenze non domestiche, la categoria 9 “*banche istituti di credito*”, è modificata in “*banche, istituto di credito e studi professionali*”.

3. **DI APPROVARE**, per l'anno 2021, le tariffe della tassa sui rifiuti di cui alla relazione del Responsabile del Settore Economico finanziario, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Componenti nucleo familiare	Quota fissa (€/mq.)	Quota Variabile (€)
1	0,69 €	94,14 €
2	0,78 €	169,45 €
3	0,89 €	216,52 €
4	0,96 €	244,76 €
5	0,98 €	273,01 €
6 o più	0,98 €	320,08 €

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE (€/mq.)

Categoria di attività		Quota fissa (€)	Quota variabile (€)	Tariffa €/mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,29 €	1,87 €	€ 3,16
2	Campeggi, distributori di carburante	1,83 €	2,67 €	€ 4,50
3	Stabilimenti balneari	1,85 €	2,73 €	€ 4,58
4	Esposizioni, autosaloni	1,21 €	1,87 €	€ 3,08
5	Alberghi con ristorante	2,56 €	3,74 €	€ 6,30
6	Alberghi senza ristorante	1,64 €	2,44 €	€ 4,08
7	Case di cura e riposo	1,98 €	2,96 €	€ 4,94
8	Uffici e agenzie	2,16 €	3,17 €	€ 5,33
9	Banche, istituti di credito e <i>studi professionali</i>	1,55 €	2,26 €	€ 3,81
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	2,23 €	2,26 €	€ 4,49
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,51 €	3,65 €	€ 6,16
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	1,75 €	2,56 €	€ 4,31
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,39 €	3,49 €	€ 5,88
14	Attività industriali con capannoni produzione	1,42 €	2,06 €	€ 3,48
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,57 €	2,28 €	€ 3,85
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,58 €	6,67 €	€ 11,25
17	Bar, caffè, pasticceria	4,58 €	6,67 €	€ 11,25
18	Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari	1,49 €	6,76 €	€ 8,25
19	Plurilicenze alimentari, e/o miste	1,77 €	2,57 €	€ 4,34
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	9,08 €	1,10 €	€ 10,18
21	Discoteche, night club	2,30 €	4,23 €	€ 6,53

dando atto che:

- alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;
- ai sensi dei commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate e che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;

- così come stabilito dall'art. 29 comma 3 del citato Regolamento, la tariffa giornaliera è determinata rapportando a giorno (nella misura di 1/365) la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica maggiorata del 100%;
- 4. **DI APPROVARE** per l'anno 2021, in considerazione delle chiusure/sospensioni /restrizioni/ridimensionamento per calo della domanda durante l'emergenza sanitaria Covid- 19, **le riduzioni** di cui all'allegato B, il quale costituisce parte integrante e sostanziale alla presente, le quali sono da applicarsi in sede di conguaglio sulla quota fissa e sulla quota variabile delle utenze non domestiche;
- 5. **DI STABILIRE** che la copertura del costo di dette riduzioni, stimato in € 67.000,00, sarà garantita:
 - dalle somme di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021;
 - dall'avanzo vincolato relativo alla quota TARI riconosciuta nell'anno 2020 e non utilizzata;
- 6. **DI STABILIRE** per l'anno 2021:
 - il versamento di un acconto della tassa, nella misura del 55% per le utenze domestiche e del 40% per le utenze non domestiche, determinato sulla base delle tariffe approvate con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 79 dell'1/07/2020 per l'anno 2020, alle seguenti scadenze:
 - 1^ rata: 31 AGOSTO 2021
 - 2^ rata: 31 OTTOBRE 2021con facoltà del contribuente di versare la tassa dovuta in acconto in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata fissata al 31 AGOSTO 2021;
 - il versamento del saldo dovuto a conguaglio sulla base delle tariffe e delle riduzioni a favore delle utenze non domestiche approvate con la presente deliberazione alle seguenti scadenze:
 - 1^ rata: 31 DICEMBRE 2021
 - 2^ rata: 28 FEBBRAIO 2022con facoltà del contribuente di versare la tassa dovuta A SALDO in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata fissata al 31 DICEMBRE 2021;
- 7. **DI DARE ATTO** che copia della presente sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 08, contrari n. 02 (Polimeno A., Antonaci), resi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134, D.Lgs. 267/2000

IL PRESIDENTE
F.to (Dott. Giuseppe CONGEDO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Giuseppe ALEMANNNO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio del Comune il giorno _____ ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'IMPIEGATO ADDETTO

F.to _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Giuseppe ALEMANNNO)

Per copia conforme all'originale.

Sogliano Cavour, li _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, c.4 D. Lgs. 267/2000).
 Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione, (art. 134 c.3 D. Lgs. 267/2000).

Sogliano Cavour, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott. Giuseppe ALEMANNNO)
